

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Grasso e altri firmatari

Articolato in materia di falso in bilancio

— CAPO II —

Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 5

(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni»;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)»;

- b) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni
- c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
- d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

Art. 7

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è **umentata fino alla metà**».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da

un anno fino a cinque anni»;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata».

Art. 9

(Modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)

All'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, la lettera a) è sostituita dalle seguente: “a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;”;
- b) nel primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;”;
- c) nel primo comma, le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;
- d) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a), b), s), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”.

Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo n. 231/2001 è inserito il seguente articolo: “25-quaterdecies. - *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.* - 1. In relazione ai delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui all'articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.”.

Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo n. 231/2001, è inserito il seguente articolo: “25-quinquiesdecies.- *Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.*

In relazione ai reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, 10-*bis*, 10-*ter*, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 10, 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8, 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.